

STATUTO AMICI DEL VILLAGGIO APS

- Esente imposta di registro (art.82 c.3 D.Lgs.117/2017) Esente imposta di bollo (art.82 c.5 D.Lgs.117/2017)
- Approvato con modifiche e integrazioni dall'assemblea ordinaria il 10.06.2020 per adeguamento al d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., Codice del Terzo settore

ART. 1 - (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "AMICI DEL VILLAGGIO APS", con sede legale presso lo Stadio Comunale "Toni Zen", in Via Dei Fanti, nel Comune di Rosà (Vicenza). Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'associazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS"
4. L'associazione Amici del Villaggio è un ente del terzo settore secondo il D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., Codice del Terzo settore, e ha facoltà di indicarne l'appartenenza tramite la locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" in sostituzione dell'acronimo "APS" qualora sia effettiva l'istituzione del Registro Unico terzo Settore.

ART. 2 - (Oggetto sociale)

1. L'Associazione attivandosi per l'attuazione della Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e della Convenzione Universale sui diritti dell'Uomo, si prefigge di migliorare la qualità della vita della persona con particolare attenzione ai minori e alle famiglie con minori, alle persone svantaggiate e alle famiglie con persone svantaggiate. L'Associazione si propone di promuovere un'armoniosa convivenza sociale e civile, contribuendo a migliorare il rapporto della persona con la città, il territorio e l'ambiente attraverso azioni volte alla tutela e al riconoscimento dei diritti civili per i minori in genere e per le persone in condizione di emarginazione sociale per cause economiche, per condizione culturale, per handicap psichico e/o fisico, per provenienza da altro stato o regione o per appartenenza etnica.
2. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, come specificatamente indicato nell'elenco dell'Art.5, comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
 - Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - Lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - Lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - Lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - Lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - Lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - Lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
 - Attività educativa presso le scuole con percorsi mirati alla promozione dei diritti umani universali, della diffusione dei principi di egualianza, pari opportunità, diffusione dei principi di legalità, salvaguardia dell'ambiente e promozione del patrimonio storico culturale. Approfondimenti specifici presso i giovani con stage e workshop, a livello europeo, con educazione formale e non formale su arte, tecnologia, attività motoria, wellness, musica, cultura generale, lingua, consuetudini e tradizioni locali e internazionali.

- Lezioni scolastiche ed extrascolastiche di potenziamento in discipline tecnico scientifiche STEAM.
 - Diffusione dei principi di salvaguardia ambientale e sostenibilità dello sviluppo, in particolare verso i minori, seguendo le indicazioni e i programmi ONU a partire dall'Agenda SDGs 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile, indicazioni e programmi della Commissione Europea, del Governo nazionale e regionale, presso gruppi di minori, tramite attività mirate e con percorsi scolastici. Lezioni di conoscenza e azione ambientale con i minori come: la festa dell'albero, uscite didattiche nel territorio.
 - Azioni per la valorizzazione del territorio tramite la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la sensibilizzazione ai minori e relative famiglie con ricerche fatte con i giovani e visite mirate. Organizzazione di eventi legati alle tradizioni locali e alla cultura locale: storie di nonni, la chiamata di marzo, visite musei ed esposizioni locali, laboratori e realizzazioni di ricerche specifiche.
 - Partecipazione a studi e ricerche in collaborazione con università ed enti di ricerca, pubblici e privati, enti governativi a vari livelli. Partecipazione a studi e applicazioni come componente della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (decreto dell'Autorità Garante da art. 8 dpcm 168/2012).
 - Sostegno scolastico a bambini segnalati per carenze di vario tipo legate alle caratteristiche di origine familiare, disagio sociale, disagio economico, ritardo culturale, per origine straniera, disagio psico-fisico del minore. Aiuto culturale alle famiglie di origine straniera con corsi mirati per adulti.
 - Percorsi di cittadinanza attiva e rappresentanza democratica attraverso l'istituzione e la conduzione dei consigli dei Ragazzi e delle Ragazze minorenni in vari comuni e l'istituzione e la conduzione delle consulte provinciali e regionali.
 - Organizzazione di incontri, conferenze, pubblicazioni, attività di advocacy in favore dei minori e giovani, sui temi generali e gli obiettivi dell'associazione.
 - Lezioni mirate per la diffusione nelle scuole e nelle comunità, dei diritti umani in generale e nello specifico della cultura della legalità, contrasto alle mafie, lotta alle sopraffazioni, bullismo e cyber bullismo, diritti delle donne, giustizia sociale e planetaria, solidarietà anche con raccolta fondi da destinare all'educazione dei minori in zone svantaggiate del pianeta.
 - Attività progettuale per la riconversione urbana per la fruibilità a scopi sociali di zone degradate, edifici abbandonati pubblici o privati.
 - Progettualità locale, regionale ed europea per lo sviluppo sociale tramite il protagonismo giovanile, il coinvolgimento in azioni di solidarietà, lotta alle povertà educative, miglioramento del rapporto uomo-ambiente e lo sviluppo sostenibile.
4. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - (Ammissione Soci Amici del Villaggio)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
3. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa se prevista.
4. Il diniego va motivato. Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.
5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci possono Votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa se prevista.
4. I soci hanno diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario.
5. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
6. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

7. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali e i bilanci previa richiesta scritta rivolta la Presidente. Il Presidente a sua volta deve consentire l'accesso ai documenti entro 10 giorni dalla pervenuta richiesta.
8. I soci hanno diritto di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Art.5 - (Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello entro 30 gg all'Assemblea. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 7 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci Amici del Villaggio,
 - Consiglio Direttivo,
 - Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, con i mezzi ritenuti più idonei, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea deve:
 - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 - (Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di tre deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 50+uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci. Anche per la fusione e la scissione è previsto il voto favorevole di 3/4 dei soci.
5. L'Assemblea può tenersi anche in modalità telematica con le seguenti disposizioni:
 - vengano garantiti i criteri di trasparenza e di tracciabilità consentendo la partecipazione in videoconferenza o audio conferenza a tutti i soci. La modalità telematica deve essere comunicate nella convocazione;
 - rendere noti nella convocazione i punti all'ordine del giorno, mettendo a disposizione la relativa documentazione;
 - permettere al presidente di accertare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
 - permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione (principio di simultaneità);
 - informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza o audio conferenza, e delle modalità con cui potervi accedere.

ART. 11 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale con le modalità previste per i libri sociali.

ART. 12 - (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero cinque membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge con la maggioranza semplice dei presenti, tra i suoi membri, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
3. I compiti del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. E' consentito la riunione in via telematica nel rispetto della trasparenza e tracciabilità.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predisponde il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisponde tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

6. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 13 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 14 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote e contributi degli associati;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 15 - (Bilancio)

1. Il Bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi dell'art. 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
2. Il Bilancio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 16 - (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 10.
2. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ETS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, previo parere favorevole degli uffici preposti al mantenimento del Registro Unico Terzo Settore, salvo diversa prescrizione imposta dalla legge.

ART. 18 – (Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - d. il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART. 19 - (Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 20 - (Norma transitoria)

2. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

